

Compensi ai collaboratori sportivi: i giudici spiegano i limiti di applicazione dei 7500 euro

Cari lettori, non molti mesi orsono abbiamo avuto modo di approfondire il delicatissimo tema dei compensi agli istruttori **sportivi dilettanti** con [questo articolo](#) in relazione al quale abbiamo prodotto una specifica guida intitolata "[L'istruttore sportivo ed il personal trainer. Guida alla corretta gestione degli aspetti fiscali, contributivi e tutela delle responsabilità](#)" (scaricata ad oggi da più di 1000 tra ASD, SSD, personal trainers ed istruttori).



Da quella data ad oggi NULLA sotto il profilo normativo risultato mutato, con l'eccezione che sono state pubblicate e depositate due relevantissime sentenze sul tema che hanno contribuito a definire i limiti di applicazione dei celeberrimi rimborsi sportivi esenti fino a **7.500 euro/anno** (ex Lege **342/2000**). Non temete però: se avete scrupolosamente seguito le indicazioni che da anni ormai andiamo fornendo (era il lontano 2008), leggendo il testo delle sentenze in calce troverete ulteriori conferme in relazione a tutti gli aspetti che in più occasioni e sempre più diffusamente abbiamo affrontato e, speriamo, chiarito.

Sappiamo bene che la lunghezza dei testi sotto riportati molto probabilmente poco vi invoglierà ad una loro attenta lettura, ma capire le motivazioni in base alle quali due differenti Enti sportivi (**Società Sportiva Dilettantistica** la prima, **Associazione Sportiva Dilettantistica** la seconda) abbiano ricevuto una sanzione rispettivamente da 425.524,61 euro una e da 54.146,85 euro l'altra, immaginiamo possa essere per Voi altamente formativo.

Buona lettura dunque, e mai come questa volta ci auguriamo commenti e considerazioni che possano, una volta per tutte, definire la questione.

SENTENZA N. 671/2013 pubblicata il 06/06/2013 RG. N. 8/2011 TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE, SEZIONE LAVORO

L'art. 67 comma 1 lett. m individua quali redditi diversi per i quali non è previsto il versamento di contributi" se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente"...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di

promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

La suddetta norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 35 comma 5 DL 207/08 nel senso che "nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'art. 67 comma 1 lett. m) TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Enpals ... nega il carattere sportivo dilettantistico delle prestazioni dei lavoratori della pretesa azionata, assumendone al contrario la natura professionale.

A fronte di tale contestazione spettava a parte ricorrente, la quale invoca una esenzione dall'obbligo, provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (...) e dunque il carattere occasionale e marginale dell'attività svolta dai singoli lavoratori oggetto dell'accertamento, essendo evidente che la natura professionale dell'attività esclude in radice la possibilità di far rientrare i proventi nell'ambito di applicazione dell'art. 67 TUIR.

Tale prova non solo non risulta fornita (né avrebbe potuto esserlo attraverso la generica prova testimoniale richiesta, peraltro vertente su circostanze pacifiche o irrilevanti), ma al contrario in atti vi sono elementi per ritenere provata la natura professionale dell'attività svolta dalla più parte dei lavoratori.

E' noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell'attività lavorativa (...).

Tali criteri possono essere così riassunti:

- Utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
- Abitualità dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
- Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
- Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite.

Nel caso di specie tutti i 55 collaboratori oggetto della residua pretesa contributiva appaiono aver svolto la loro attività con carattere di continuità e ripetitività (risultano aver lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica) percependo compensi di natura sicuramente non marginale rispetto al reddito medio (escludendo il caso limite del Direttore ___ che percepisce un reddito annuo di circa 39.000 euro, il reddito complessivo medio annuo degli ulteriori collaboratori si aggira tra i 5.000 e i 6.000 euro).

Tanto basta per escludere l'applicabilità dell'invocata esenzione.

...

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 425.524,61 euro, oltre interessi e somme aggiuntive da calcolarsi a far data dal ...

**SENTENZA N. 9284/2013 pubblicata il 11/07/2013 RG. N. 6732/2013
TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO**

"L'art. 67 TUIR, nell'elencare i "redditi diversi", come tali non soggetti a contribuzione stabilisce alla lettera m) che rientrano tra l'altro in tale categoria "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per

l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". L'art. 35, comma 5, DL 207/2008 ha fornito un'interpretazione autentica della frase "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", chiarendo che in tale concetto "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Dalla lettura della norma si ricava che, ai fini dell'inclusione tra i "redditi diversi" dei compensi erogati nell'ambito delle associazioni dilettantistiche, devono ricorrere due condizioni: le prestazioni remunerata devono avere carattere non professionale e devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Alla luce della citata norma di interpretazione autentica, la seconda condizione può dirsi soddisfatta anche quando la prestazione è resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non è ad esse funzionale. Lo ha riconosciuto lo stesso Enpals con la circolare n. 18 del 2 novembre 2009, adottata in epoca successiva all'accertamento ispettivo per cui è causa. Non può dirsi pertanto rilevante il fatto che nella specie i tre istruttori non siano stati remunerati per aver preso parte a gare o per le attività svolte in vista di esse.

La norma di interpretazione autentica non ha tuttavia inciso sulla prima condizione richiesta dal testo originario dell'art. 67, lett. m). Indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, la prestazione remunerata non deve avere carattere professionale.

Si tratta dunque di stabilire quando un'attività resa nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale.

...

Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell'associazione possano andare esenti da contribuzione, è necessario che l'attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell'esecuzione della prestazione.

...

Nella specie, la professionalità della collaborazione resa dai tre istruttori è dimostrata da plurimi e convergenti elementi.

Tutti e tre gli istruttori tenevano dei corsi stabiliti presso l'associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Lo hanno loro stessi dichiarato agli ispettori Enpals (...) e lo riconosce l'opponente, allorché dichiara in ricorso che essi gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni: ... Ciò non soltanto dimostra che essi rendevano una prestazione stabile in favore dell'Associazione, ma anche che erano in possesso di un'adeguata competenza tecnica, se rendevano tale prestazione in piena autonomia.

In tale contesto, il fatto che l'opponente dichiara che almeno due degli istruttori preparavano gli allievi per manifestazioni o gare sportive, talvolta per conto di un'altra associazione (...), lungi dallo smentire la tesi della natura professionale della loro attività, la avvalorava. Pur costituendo esercizio diretto dell'attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque, professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) a gare, spettacoli e manifestazioni.

In terzo luogo, il compenso erogato in favore degli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era tale da poter costituire per loro una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo, se proporzionato all'impegno richiesto (l'istruttore ___ ha dichiarato di aver percepito circa 1.700 euro al mese in base alle ore, la ___ 1.500 euro al mese, il ___ 9,00 euro netti all'ora).

Tutti questi convergenti elementi portano a ritenere che in capo all'opponente sussistesse, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo intercorso con i

tre istruttori e del tipo di contratto con loro concluso (ex art. 90, l. 289/2002), l'obbligo contributivo rivendicato dall'Enpals e oggi dall'Inps.
L'opposizione va pertanto rigettata.

...

P.Q.M.

Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ___ nei confronti dell'Inps ...:

- Rigetta l'opposizione, confermando l'avviso opposto ...

lunedì 20 gennaio 2014

2° Round: i giudici spiegano chi può qualificare la natura giuridica di un Ente Sportivo

Cari lettori, pochissimi giorni orsono abbiamo pubblicato un articolo nel quale abbiamo riportato gli estratti di due sentenze dalle quali emergeva l'orientamento della Magistratura circa i limiti di applicazione dei **compensi ex lege 342/2000** (il testo del nostro post lo potete consultare cliccando [qui](#)). Ebbene, vista la diffusione virale dell'articolo e l'altissima mole di richieste di chiarimento sul tema, compreso quindi che trattasi di una problematica la cui definizione puntuale risulta di primaria importanza non solo per tutti i Centri Sportivi (siano essi Associazioni o **Società Sportive Dilettantistiche**) ma anche per tutti i loro collaboratori, abbiamo deciso di affrontare nuovamente l'argomento traendo questa volta spunto da un altro pronunciamento dell'aprile 2013 su tematica analoga del Tribunale di Ancona.



Il ricorso, promosso dalla Direzione Provinciale del Lavoro contro un'**Associazione Sportiva Dilettantistica**, mirava nelle intenzioni della ricorrente a far riconoscere la "sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la Associazione Sportiva Dilettantistica _____ e gli istruttori che operavano nella palestra gestita da tale associazione, disconoscendo la validità dei contratti di conferimento di incarico per la promozione dello sport dilettantistico ... per effetto della negazione della natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica della ricorrente qualificata quale società commerciale con processo verbale dell'Agenzia delle Entrate del ...".

Già da queste poche righe ben si comprende la ragione, a parere di chi scrive, in forza della quale la DPL ha ritenuto di proporre il ricorso in questione. Nel dettaglio, visto che:

- Agenzia Entrate con un [processo verbale di constatazione](#) nei confronti dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica** aveva negato a questa la natura di ASD;

- in forza della prima considerazione risultava quindi mancante il requisito cardine in forza del quale un Ente avrebbe potuto corrispondere rimborsi e compensi ai propri collaboratori tecnici *“per prestazioni di natura non professionale ... erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, ..., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”* (ex **art. 67 TUIR**);

ne discendeva quindi che ogni e qualsiasi rapporto di collaborazione tra l'Ente ed i suoi istruttori avrebbe dovuto necessariamente rientrare nei parametri della subordinazione, risultando non applicabili forme contrattuali differenti.

Nel tentativo di agevolare la comprensione della sentenza, come avete potuto intuire abbastanza articolata, analizzeremo in due differenti articoli le problematiche sollevate (natura di **Associazione Sportiva Dilettantistica** ed applicabilità dei **compensi sportivi**), precisando di volta in volta le ragioni a fondamento della decisione assunta dal Giudicante, tali da indurlo, udite udite, ad annullare *“l'ordinanza di ingiunzione n. ...”* ed a condannare *“la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona a rifondere a ... le spese di lite”* (avete capito bene: in questo caso specifico la resistente Associazione Sportiva **ha vinto**, segno evidente che operare nel giusto paga, sempre!).

PRIMO ASPETTO: natura giuridica di Associazione Sportiva Dilettantistica

Sotto questo profilo il Giudice ha precisato che *“la natura giuridica dell'associazione interessata deve essere correttamente ricondotta a quella di associazione sportiva dilettantistica come certificato dal CONI ...”* dal momento che *“come già osservato da questo Tribunale in altra pronuncia, il verbale dell'Agenzia delle Entrate, che nega la natura di associazione sportiva dilettantistica, invero accerta unicamente circostanze idonee a qualificare come commerciale l'attività svolta e non tali da incidere sulla natura giuridica e sulla qualificazione dell'associazione”*. Ciò significa che *“non spetta agli ispettori dell'Agenzia delle Entrate la qualificazione delle associazioni sportive dilettantistiche (qualificazione che come si è sopra rilevato spetta unicamente al CONI) potendo essi valutare unicamente l'eventuale impostazione commerciale dell'attività ai fini dell'operatività o meno di agevolazioni fiscali, valutazione che non può incidere in alcuna maniera sul diverso ambito giuridico di cui si discute nel presente procedimento”*.

Non in “giuridichese” ciò significa che l'Agenzia Entrate non può disconoscere la natura sportiva dilettantistica di un Ente dal momento che solo il CONI ha la facoltà di definire “sportivo” un sodalizio.

Stante la determinazione assunta dal Giudice sul punto, agevole sembrerebbe la definizione del secondo aspetto, ovvero la possibile applicazione dei rimborsi sportivi ex lege **342/2000** agli istruttori sportivi dilettanti dell'Associazione Sportiva. Ma ... ne siamo proprio sicuri ...?

lunedì 27 gennaio 2014

Atto finale: i giudici chiariscono la differenza tra collaboratore autonomo e dipendente

Cari lettori, immaginiamo che una buona parte di Voi attendesse con impazienza questa nostra nuova uscita ... Se non siete tra quelli leggete prima [questo articolo](#).

Riannodiamo le fila del discorso: nell'aprile 2013 il Tribunale di Ancona si è pronunciato su di un ricorso promosso dalla Direzione Provinciale del Lavoro contro un'Associazione Sportiva Dilettantistica attraverso il quale la parte ricorrente mirava a far riconoscere la "sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la Associazione Sportiva Dilettantistica _____ e gli istruttori che operavano nella palestra gestita da tale associazione, disconoscendo la validità dei contratti di conferimento di incarico per la promozione dello sport dilettantistico ... per effetto della negazione della natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica della ricorrente qualificata quale società commerciale con processo verbale dell'Agenzia delle Entrate del ...".

Quali siano state le determinazioni del Giudice circa la facoltà di Agenzia Entrate di qualificare un'Associazione come sportiva dilettantistica ai fini dell'operatività o meno delle agevolazioni fiscali le abbiamo già diffusamente precisate nel precedente articolo (consultabile [qui](#)). È dunque giunto il momento di trattare il secondo profilo, quello forse più delicato, relativo all'applicabilità al caso di specie dei rimborsi ex lege **342/2000** (i famosi **7500 euro**) agli [istruttori sportivi](#) dell'ASD resistente.



Sul punto il Giudice afferma in prima battuta che "è pacifico che grava sulla Direzione Provinciale del Lavoro la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione e gli istruttori": in altre parole, a prescindere dalla possibilità o meno in capo alla ASD di compensare i propri collaboratori tecnici con i rimborsi sportivi ([qui](#) i giudici hanno spiegato i limiti di applicazione dei **7500 euro**), la prova della sussistenza di differenti rapporti di lavoro tra l'Ente e gli istruttori spetta in ogni caso alla parte ricorrente (DPL). Partendo da questo presupposto, muovendo dall'assunto in base al quale "la giurisprudenza ... ritiene che l'elemento principale per individuare un rapporto di lavoro subordinato consiste nella subordinazione, intesa come

assoggettamento tecnico e disciplinare alle direttive del datore di lavoro”, il Giudicante ha proseguito individuando i criteri in base ai quali sarebbe stato possibile verificare la sussistenza o meno (anche nel caso di specie) di un rapporto di **lavoro subordinato**.

In questa direzione ha dichiarato che sussistono “*tre insiemi distinti di criteri, in un preciso ordine gerarchico*”:

- 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l’assoggettamento, il modo delle direttive, l’esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;*
- 2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell’obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità, l’inserimento, la collaborazione;*
- 3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l’orario di lavoro prestabilito, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, il nomen iuris dato dalle parti”.*

Questi criteri si fondano sul presupposto in base al quale la medesima attività possa essere svolta in regime di subordinazione, di autonomia oppure ancora di altro titolo, e ciò a seconda di “*come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive*”. Questo dal momento che, prosegue la sentenza, “*ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto*”. Nel caso di specie, in relazione a questi aspetti, “*... i vari istruttori hanno evidenziato:*

- di avere fatto presente di non potere assumere un impegno fisso essendo interessati a gestirsi con libertà secondo le proprie esigenze in quanto alcuni avevano altre attività anche come lavoratori dipendenti (dichiarazione ...);*
- di potersi assentare senza previa autorizzazione e senza giustificare le assenze avvisando più che altro per cortesia e senza preoccuparsi di trovare un sostituto che veniva reperito in alcuni casi dal Presidente (dichiarazione ...);*
- di avere deciso liberamente gli orari e i giorni delle lezioni concordandole con il Presidente che elaborava il programma annuale (dichiarazione ...);*
- di essere del tutto autonomi nella gestione della propria attività sportiva (dichiarazione ...)”*, circostanze del tutto inconciliabili con l’esercizio del potere di controllo proprio del **datore di lavoro** in un rapporto di **lavoro subordinato**.

In buona sostanza quindi, ferme tutte le considerazioni da noi già diffusamente trattate [qui](#), se un istruttore sportivo ha un'altra “attività di lavoro”, nell’ambito della prestazione sportiva è libero di assentarsi senza preavviso/giustificazione e decide liberamente gli orari essendo altresì autonomo nella gestione della propria attività sportiva, senza dubbio esso potrà ricevere i famosi rimborsi sportivi esenti fino a **7.500 euro/anno** ex lege **342/2000**, sempre che l’Associazione o **Società Sportiva Dilettantistica** siano iscritte al registro CONI e rispettino le procedure gestionali e la normativa vigente.